

## INQUINAMENTO ACUSTICO: L'ORDINANZA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 447/95, UN POTERE "NORMALE" DELLA P.A.

Nota alla sentenza T.a.r. Puglia Lecce, sez.I, 24 gennaio 2006 n. 488

## A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

Nella sentenza in rassegna, il Tribunale amministrativo della Puglia è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di due ordinanze, emesse dal Sindaco di un Comune pugliese, ai sensi dell'art.9 della Legge n°447/95 (legge quadro in materia di inquinamento acustico): l'una, "per il superamento dei limiti di rumore", con la quale è stato ingiunto alla titolare di un esercizio, munito di licenza per intrattenimento danzante, di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose; l'altra, successiva, con cui (essendosi rivelato insufficiente, a seguito di apposito accertamento dell'A.R.P.A., il piano di risanamento acustico presentato) è stata disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti di emissione sonora fissati dalla legge.

Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto opportuno rammentare cosa prevede l'art. 9 della legge quadro n° 447/1995; il quale dispone che "Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco ... con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività".

Nonostante la chiara lettera della norma, il Collegio ha ritenuto "meditatamente" che la stessa non possa essere "riduttivamente" intesa come una mera riproduzione, nell'ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica ai sensi dell'art. 50-54 T.U. Enti locali, ma che, viceversa, " la norma debba essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata, in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione, allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico", sul rilievo fondamentale che la stessa legge, all'art. 2 primo comma lettera a), ha ridefinito il concetto di "inquinamento acustico", qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta, in ogni caso, "un pericolo per la salute umana".

Ne consegue, secondo il Tribunale, che "l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute



pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

In tale contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente, per il Tribunale, a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9 primo comma della citata Legge n° 447/1995.

E questo soprattutto perché la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo coinvolga l'intera collettività, ben potendo richiedersi l'intervento della P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall'altro, perché non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dall'art. 844 c.c. al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità.

Gilda Zennaro

Pubblicato il 12 giugno 2006